*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 110° — Numero 112

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 2 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969.

**Sostituzione di membri in seno alla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1968, numero 33334, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1968, foglio n. 122 Lavori pubblici, registro n. 15, con il quale si è provveduto alla composizione della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della citata legge n. 646;

Ritenuto che si rende opportuno provvedere alla nomina dell'ispettore generale del genio civile dott. architetto Corrado Quoiani a membro della delegazione in parola, in sostituzione del dott. ing. Leonardo Agnelluzzi, nominato provveditore alle opere pubbliche per la Liguria, nonchè alla nomina a membro della delegazione stessa del prof. Luigi Nuzzolillo, direttore generale del Ministero della sanità, cui è stata affidata la reggenza della direzione generale degli ospedali, in sostituzione del prof. Francesco Scanga, titolare della predetta direzione generale, ma attualmente impossibilitato ad esercitare le relative funzioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del genio civile dott. arch. Corrado Quoiani è nominato membro della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, in sostituzione del dott. ing. Leonardo Agnelluzzi, chiamato ad altro incarico.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il direttore generale prof. Luigi Nuzzolillo, cui è stata affidata la reggenza della direzione generale degli ospedali del Ministero della sanità, viene chiamato a far parte della delegazione in parola, in sostituzione del prof. Francesco Scanga titolare della predetta direzione generale, attualmente impossibilitato all'esercizio delle relative funzioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1969*
*Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 124*

**(3773)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1968.

**Determinazione dei criteri per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere protette dal diritto d'autore.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti l'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 22 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1639;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1963, relativo alla determinazione dei criteri per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere letterarie, scientifiche e musicali tutelate;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei suddetti criteri;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale;

Decreta:

Art. 1.

Salvo diretto accordo tra le parti, l'equo compenso dovuto agli autori per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate è determinato come segue:

*a*) per la prosa in L. 2000 a pagina, ragguagliata a 2000 lettere;

*b*) per la poesia in L. 2000 a pagina;

*c*) per le opere musicali in L. 500 a battuta.

Art. 2.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari per la prosa e la poesia e per tre anni solari per opere musicali, a decorrere dall'anno della pubblicazione, che dovrà essere indicato nella antologia.

Art. 3.

La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge (titolo dell'opera, nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta).

L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione all'editore dell'opera letteraria, scientifica o musicale dalla quale il brano o la battuta sono stati tratti.

Art. 4.

L'editore dell'antologia notificherà all'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, all'atto della pubblicazione dell'antologia stessa, che l'importo dei compensi è a disposizione dell'autore. A tale notificazione farà seguito, entro i termini prescritti, il deposito dell'opera previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 5.

Il decreto interministeriale 12 aprile 1963 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

**(3666)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.

**Istituzione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Frauenfeld e Rapperswil (Svizzera).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Frauenfeld (Svizzera) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in San Gallo e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Frauenfeld.

Art. 2.

E' istituita in Rapperswil (Svizzera) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in San Gallo e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Rapperswil.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1969*
*Registro n. 285, foglio n. 76*

**(3610)**

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1969.

**Ricostituzione del comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, che prevede la istituzione presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati di un « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori »;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1968, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori;

Visto il parere espresso in proposito dalla anzidetta commissione centrale nella seduta del 31 luglio 1968;

Viste le designazioni pervenute all'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori » è composto come segue:

Ghergo dott. Alberto, direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale, membro effettivo, e Notaro dott. Domenico, membro supplente;

Guerrieri prof. Danilo, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo, e Tavernini dott. Ugo, membro supplente;

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro, membro effettivo, e Licata dott. Vincenzo, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cerbo dott. Francesco, membro effettivo, e Medosi dott. Adriano, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Terrana dott. Carmelo, membro effettivo, e De Rinaldis dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gazzera dott. Enzo, membro effettivo, e Sciamanna dott. Osvaldo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Scarlini prof. Pasquale, membro effettivo, e Ciolfi dott. Fausto, membro supplente, in rappresentanza dell'Ente nazionale prevenzione infortuni;

Guglielmino Emilio, membro effettivo, e Caccia Mario, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Bertona Bruno, membro effettivo, e Amoroso Antonio, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Bonello Giuseppe, membro effettivo, e Bellomo Franco, membro supplente, in rappresentanza della Unione italiana del lavoro;

Milano dott. Mario, membro effettivo, e Biocca avvocato Mario, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Gasparri comm. Ulderigo, membro effettivo, e Manini dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Ricci avv. Eugenio, membro effettivo, e Lo Vecchio Musti dott. Manlio, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Ciabattini avv. Raffaele, membro effettivo, e Tabarelli avv. Mario, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda;

Chericoni dott. Eldo, membro effettivo, e Bonanni dott. Armando, membro supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale Intersind;

Guidi Verledo, in qualità di esperto;

Brunori dott.ssa Gabriella, membro effettivo, e Rossi Giovanna, membro supplente, in rappresentanza dell'Ente per la protezione morale del fanciullo;

Falcitelli dott. Nicola, membro effettivo, e Marini Cantello dott.ssa Alma, membro supplente, in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Crispolti dott. Giovanni Battista, membro effettivo, e Marini dott. Piero, membro supplente, in rappresentanza del Segretariato nazionale della gioventù;

Merli prof. Gianfranco, membro effettivo, e Giaculli dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza della Gioventù italiana.

Art. 2.

Alle sedute del comitato, qualora si trattino materie interessanti le regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperanno:

Trapani dott. Michele, membro effettivo, e Mandalà dott. Marco, membro supplente, in rappresentanza della Sicilia;

Onorato dott. Mario, membro effettivo, e Pani prof. Vittorio, membro supplente, in rappresentanza della Sardegna;

Agostini dott. Guido, membro effettivo, e Majer dott. Walter, membro supplente, in rappresentanza del Trentino-Alto Adige;

Albaney Giuseppe, membro effettivo, e Marcoz dottor Oreste, membro supplente, in rappresentanza della Valle d'Aosta;

Armeni dott. Amerigo, membro effettivo, e Peloso dott. Luciano, membro supplente, in rappresentanza del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da uno dei Sottosegretari di Stato; in caso di loro assenza o impedimento la presidenza è assunta dal direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni prese dal comitato è necessario la presenza di metà dei componenti più uno.

Art. 5.

Il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale può essere assistito, in seno al comitato, da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Le funzioni di segretario e di vice segretario del comitato sono disimpegnate, rispettivamente, dal dottor Fabio Cosentini e dal dott. Vittorio Di Giovine, funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1969

(3794) *Il Ministro*: BRODOLINI

---

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1969.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « LI Salone internazionale dell'automobile», in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli artt. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « LI Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo a Torino dal 29 ottobre al 9 novembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(3665)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1969.

**Autorizzazione alla Banca popolare di Parabita, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Parabita, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Lecce.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, con il quale la Banca popolare di Parabita, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Parabita (Lecce), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Parabita, Maglie, Casarano, Soleto, Melendugno, Minervino di Lecce, Collepasso, Scorrano, Cursi, Giurdignano, Cannole, Muro Leccese, Uggiano La Chiesa, Otranto, Sannicola, Bagnolo del Salento e Palmariggi, tutti in provincia di Lecce;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Parabita società cooperativa a responsabilità limitata con sede a Parabita (Lecce), con il proprio decreto in data 14 marzo 1963, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Castrignano de' Greci, Melpignano, Corigliano d'Otranto, Martano, Martignano, San Donato di Lecce, Sternatia, Zollino, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Vernole, Giuggianello, Sanarica e Santa Cesarea Terme, tutti in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Parabita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1969

(3527) *Il Ministro*: COLOMBO

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1969.

**Nomina del membro esperto nel consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Udine.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dello esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Udine in corso di ricostituzione;

Vista la nota n. 175 del 3 gennaio 1969, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ha proposto, per la nomina alla suddetta carica, il dott. Sergio Piuzzo;

Decreta:

Il dott. Sergio Piuzzo è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1969

*Il Ministro*: BRODOLINI

**(3585)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1969.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Fiera internazionale delle comunicazioni-Intercom - III Salone internazionale del container », in Genova.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Fiera internazionale delle comunicazioni-Intercom - III Salone internazionale del container », che avrà luogo a Genova dal 18 al 26 ottobre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 aprile 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

**(3792)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 aprile 1969.

**Proroga della gestione straordinaria del comune di Benevento.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio c.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio u.s. è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Benevento ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune, il vice prefetto dottor Alfonso Ferrara.

Il 21 corrente viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ma la situazione amministrativa del comune è tale da far ritenere necessaria la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, il quale fin dall'inizio della gestione dell'ente ha provveduto ad assolvere numerosi ed essenziali adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione vari problemi di attuale pressante necessità ed urgenza, ha tuttora in corso di trattazione importanti ed indifferibili provvedimenti, quali l'elaborazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969; il riassetto delle finanze comunali con la revisione generale dei tributi locali e dei fitti attivi e passivi; il regolamento per la gestione in economia del servizio degli autobus urbani; il nuovo regolamento organico del personale comunale e la revisione della pianta organica; la sistemazione e l'inquadramento del personale non di ruolo; la definizione a mezzo di ponderate transazioni di vari giudizi tuttora pendenti.

Particolare rilevanza, fra i problemi in corso di trattazione, e per i quali si reputa che l'azione avviata dalla gestione straordinaria non abbia a subire alcun ritardo assumono quelli relativi alla ricostruzione del centro storico della città, distrutto nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, in quanto potrà così darsi un nuovo volto al centro del capoluogo che reca ancora i segni della guerra, nonostante il lungo tempo trascorso; quello relativo al rifacimento parziale dell'acquedotto, in considerazione che buona parte della città rimane, per la maggior parte dell'anno, priva di acqua, principalmente per carenze della rete idrica; quelli relativi alla redazione del piano regolatore, alla definizione del perimetro urbano ed all'approvazione della nuova variante al piano di ricostruzione, al fine di porre ordine nello sviluppo edilizio.

Si tratta di problemi la cui soluzione, ormai indilazionabile, risulterebbe compromessa dalla interruzione dell'attuale gestione straordinaria del comune, la quale ha bisogno ancora di tempo per portare a termine l'azione intrapresa.

Si ritiene, pertanto, indispensabile la proroga, a termini di legge, della gestione commissariale di cui trattasi, e a tanto si è provveduto con l'unito decreto n. 1002/Gab. in data odierna.

Benevento, addì 19 aprile 1969

*Il prefetto*: PATERNÒ

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio c. a., con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Benevento ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, il vice prefetto dottor Alfonso Ferrara;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Benevento, affidata al vice prefetto dott. Alfonso Ferrara con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1969, è prorogata a termini di legge per i motivi di cui alle premesse.

Benevento, addì 19 aprile 1969

*Il prefetto*: PATERNÒ

**(3828)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

### Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Pomezia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 10 dicembre 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita in Torvaianica (Pomezia) avente la superficie di mq. 100,96, iscritta al nuovo catasto del comune di Pomezia al foglio di mappa 34-*A*, particelle numeri 9 (parte) e 94 (parte).

(3670)

### Rettifica della declaratoria di sclassifica in data 5 marzo 1932, concernente il trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Rimini.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 11 dicembre 1968, è stata rettificata la declaratoria di sclassifica in data 5 marzo 1932, nel senso che l'area esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, già indicata in mq. 15.400, distinta in catasto al foglio n. 66, mappale 308-*b*, ed al foglio n. 75, mappale 112-*b* del comune di Rimini, ha in effetti una superficie di mq. 22.375 ed è iscritta in catasto al foglio n. 66, particelle numeri 636-*A*, 636-*b*, 636-*c*, 636-*d*, 636-*e*, 636-*f*, 636-*g*; 636-*h*, 636-*i*, 636-*l*, 636-*m*, 636-*n*, 636-*o*, 636-*p*, 636-*q*, 636-*r*, 636-*p*, 1/5, 674 1/7, 674 1/8, 674-*C*, 674 1/4, 674 1/5, 31-*C*, 31-*D*, 31-*e*, 112 1/4, 112 1/5, 112 1/6, ed al foglio n. 75, particelle numeri 112 1/3 e 112 1/4 del comune di Rimini.

(3669)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Restituzioni applicabili dal 5 aprile 1968 al 3 ottobre 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 405/68, n. 476/68, n. 500/68, n. 549/68, n. 573/68, n. 601/68, n. 627/68, n. 662/68, n. 698/68, n. 718/68, n. 756/68, n. 797/68, n. 902/68, n. 945/68, n. 996/68, n. 1065/68, n. 1158/68, n. 1198/68, n. 1237/68, n. 1276/68, n. 1314/68, n. 1377/68, n. 1418/68, n. 1455/68 e n. 1490/68, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

*Periodo dal 5 aprile 1968 al 2 maggio 1968*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | |
| | 12 | - riso a grani tondi . . . . . . . . . . . . . . . | 1,90 |
| | 16 | - riso a grani lunghi: | |
| | | per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria . . . . . . . . . | 1,42 |
| | | per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 2,20 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | |
| | | - riso semilavorato: | |
| | 25 | - - a grani tondi: | |
| | | per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria . . . . . . | 2,35 (2) |
| | | per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 3,76 (2) |
| | 28 | - - a grani lunghi: | |
| | | per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera . . . . . | 1,92 (2) |
| | | per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . | 4,66 (2) |
| | | - riso lavorato a fondo: | |
| | 31 | - - a grani tondi: | |
| | | per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria . . . . . . | 2,50 (2) |
| | | per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 4,00 (2) |
| | 34 | - - a grani lunghi: | |
| | | per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera . . . . . | 2,06 (2) |
| | | per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 5,00 (2) |

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CEE n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

| Percentuale rotture | Percentuale di diminuzione della restituzione |
|---|---|
| più di 5 e fino al 10 . . . . . . . . . . . | 2 |
| più di 10 e fino al 15 . . . . . . . . . . . | 4 |
| più di 15 e fino al 20 . . . . . . . . . . . | 6 |
| più di 20 e fino al 30 . . . . . . . . . . . | 15 |
| più di 30 e fino al 40 . . . . . . . . . . . | 30 |
| più di 40 . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |

*Periodo dal 3 maggio 1968 al 30 giugno 1968*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di cónto (u.c.) per 100 kg. (1 u.o. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | |
| | 12 | - riso a grani tondi . . . . . . . . . . . . . | 1,90 |
| | 16 | - riso a grani lunghi: | |
| | | per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzero, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria . . . . . . . . . | 1,42 |
| | | per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . . | 2,20 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | |
| | | - riso semilavorato: | |
| | 25 | - - a grani tondi: | |
| | | per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria . . . . . . . | 2,35 (2) |
| | | per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 3,91 (2) |
| | 28 | - - a grani lunghi: | |
| | | per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera . . . . . | 1,92 (2) |
| | | per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 4,83 (2) |
| | | - riso lavorato a fondo: | |
| | 31 | - - a grani tondi: | |
| | | per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria . . . . . . | 2,50 (2) |
| | | per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 4,16 (2) |
| | 34 | - - a grani lunghi: | |
| | | per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera . . . . . | 2,06 (2) |
| | | per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 5,18 (2) |

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CEE n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

| Percentuale rotture | Percentuale di diminuzione della restituzione |
|---|---|
| più di 5 e fino al 10 . . . . . . . . . . . | 2 |
| più di 10 e fino al 15 . . . . . . . . . . . | 4 |
| più di 15 e fino al 20 . . . . . . . . . . . | 6 |
| più di 20 e fino al 30 . . . . . . . . . . . | 15 |
| più di 30 e fino al 40 . . . . . . . . . . . | 30 |
| più di 40 . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |

*Periodo dal 1° luglio 1968 al 3 ottobre 1968*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.o. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| 10.06 | | Riso: | |
| | | A. greggio o semigreggio (non pilato): | |
| | | II. Riso semigreggio (non pilato): | |
| | ex 04 | a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm. ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 | 1,90 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg. 100 (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| 10.06 (segue) | ex 04 | b. altro: | |
| | | - per le esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria | 1,42 |
| | | - per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 2,20 |
| | | B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | |
| | | I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2: | |
| | 07 | a. riso semilavorato: | |
| | | - per le esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria | 2,35 (2) |
| | | - per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 3,91 (2) |
| | 11 | b. riso lavorato a fondo: | |
| | | - per le esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria | 2,50 (2) |
| | | - per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 4,16 (2) |
| | | II. altro: | |
| | 14 | a. riso semilavorato: | |
| | | - per le esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera | 1,92 (2) |
| | | - per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 4,83 (2) |
| | 17 | b. riso lavorato a fondo: | |
| | | - per le esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera | 2,06 (2) |
| | | - per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 5,18 (2) |

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CEE n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

| Percentuale rotture | Percentuale di diminuzione della restituzione |
|---|---|
| più di 5 e fino al 10 | 2 |
| più di 10 e fino al 15 | 4 |
| più di 15 e fino al 20 | 6 |
| più di 20 e fino al 30 | 15 |
| più di 30 e fino al 40 | 30 |
| più di 40 | 100 |

(11441)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Vetraria S. Giovanni, con sede in S. Giovanni Valdarno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 aprile 1969, il dott. Gaetano Bongiovanni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata Vetraria S. Giovanni, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), in sostituzione del prof. Aldo Moriniello, dimissionario.

(3506)

### Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Lavoranti carni-affini », con sede in Savona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 aprile 1969, il dott. Francesco Traversa è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Lavoratori carni-affini », con sede in Savona, costituita per rogito Pendola in data 15 gennaio 1949, in sostituzione del sig. Lubino Camillo, ai sensi dell'art. 2545 codice civile.

(3672)

### Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa dei lavoratori del movimento patriottico maceratese, con sede in Macerata.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 aprile 1969, il dott. Enzo Bilardo è stato nominato liquidatore della Società cooperativa dei lavoratori del movimento patriottico maceratese, con sede in Macerata, costituita per rogito Buzzelli in data 31 luglio 1945, in sostituzione del sig. Pantanetti Augusto, ai sensi dell'art. 2545 codice civile.

(3673)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1114 in data 3 aprile 1969 l'avv. Antonio Tibaldi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento.

(3675)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, la provincia di Trapani viene autozzata ad assumere un mutuo di lire 90.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3853)

**Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1969, il comune di Biancavilla (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3854)

**Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 22.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3855)

**Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1969, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3856)

**Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1969, il comune di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 465.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3857)

**Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1969, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo L. 460.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3858)

**Autorizzazione al comune di Bersona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1969, il comune di Bersona (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3819)

**Autorizzazione al comune di Mezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1969, il comune di Mezzana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3820)

**Autorizzazione al comune di Militello in Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, il comune di Militello Val di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.650.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3821)

**Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1969, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.572.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3822)

**Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3823)

**Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1969, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.379.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3859)

**Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1969, il comune di Maccastorna (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.907.392, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3824)

**Autorizzazione al comune di Meleti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1969, il comune di Meleti (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.926.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3825)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

**Corso dei cambi del 30 aprile 1969 presso le *sottoindicate* Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 627,65 | 627,20 | 626,12 | 626,60 | 627,10 | 627,65 | 626,84 | 626,60 | 627,65 | 626,87 |
| $ Can. | 583,50 | 583,10 | 584 — | 582,60 | 582,25 | 583,50 | 582,50 | 582,60 | 583,50 | 582,90 |
| Fr. Sv. | 145,47 | 145,45 | 145,25 | 145,16 | 145,55 | 145,47 | 145,25 | 145,16 | 145,47 | 145,40 |
| Kr. D. | 83,31 | 83,30 | 83,30 | 83,20 | 83,25 | 83,31 | 83,30 | 83,20 | 83,31 | 83,30 |
| Kr. N. | 87,99 | 87,95 | 87,98 | 87,98 | 87,25 | 87,99 | 87,895 | 87,98 | 87,99 | 87,90 |
| Kr. Sv. | 121,46 | 121,35 | 121,30 | 121,28 | 121,10 | 121,46 | 121,37 | 121,28 | 121,46 | 121,45 |
| Fol. | 172,55 | 172,55 | 172,60 | 172,41 | 172 — | 172,55 | 172,52 | 172,41 | 172,55 | 172,50 |
| Fr. B. | 12,49 | 12,48 | 12,4850 | 12,47 | 12,47 | 12,49 | 12,4770 | 12,47 | 12,49 | 12,45 |
| Franco francese | 126,27 | 126,15 | 126,25 | 126,02 | 126,05 | 126,27 | 126,06 | 126,02 | 126,27 | 126 — |
| Lst. | 1499,05 | 1498 — | 1498,10 | 1495,60 | 1497,50 | 1499,05 | 1496,70 | 1495,60 | 1499,05 | 1496,85 |
| Dm. occ. | 157,64 | 157,70 | 158 — | 157,71 | 157,45 | 157,64 | 157,80 | 157,71 | 157,64 | 157,55 |
| Scell. Austr. | 24,27 | 24,25 | 24,25 | 24,32 | 24,25 | 24,27 | 24,23 | 24,32 | 24,27 | 24,25 |
| Escudo Port. | 22,02 | 22 — | 22,07 | 22,02 | 22,12 | 22,02 | 22,10 | 22,02 | 22,02 | 22 — |
| Peseta Sp. | 8,97 | 8,95 | 8,98 | 8,96 | 9 — | 8,97 | 8,98 | 8,96 | 8,97 | 8,97 |

**Media dei titoli del 30 aprile 1969**

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 104,425 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,425 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 85,90 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,675 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 96,025 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,075 |
| » 5 % (Beni Esteri) | 95,80 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) | 100,775 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,175 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,10 |
| » » » 5 % 1977 | 99,175 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 | 99,475 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,425 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,65 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 30 aprile 1969**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 626,72 |
| 1 Dollaro canadese | 582,55 |
| 1 Franco svizzero | 145,205 |
| 1 Corona danese | 83,25 |
| 1 Corona norvegese | 87,937 |
| 1 Corona svedese | 121,325 |
| 1 Fiorino olandese | 172,465 |
| 1 Franco belga | 12,473 |
| 1 Franco francese | 126,04 |
| 1 Lira sterlina | 1496,15 |
| 1 Marco germanico | 157,755 |
| 1 Scellino austriaco | 24,23 |
| 1 Escudo Port. | 22,06 |
| 1 Peseta Sp. | 8,97 |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Scioglimento del consorzio provinciale per la fecondazione animale (già consorzio provinciale conduttori stazioni di monta taurina) della provincia di Como.**

Con decreto 22 aprile 1969, emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il consorzio provinciale per la fecondazione animale (già consorzio provinciale conduttori stazioni di monta taurina) della provincia di Como, con sede in Como, è dichiarato estinto.

Viene, inoltre, approvata la nomina a liquidatori dei signori dott. ing. Franco Iachello, dott. Michele Bonasia e dott. Mario Mauri, per la liquidazione del consorzio stesso.

E' infine approvata la devoluzione del patrimonio residuo del « consorzio provinciale per la fecondazione animale (già consorzio provinciale conduttori stazioni di monta taurina) della provincia di Como » a favore dell'ispettorato provinciale della agricoltura di Como, per le manifestazioni zootecniche di Pasturo.

**(3777)**

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

**Ripristino di cognomi nella forma tedesca**

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab., con cui al sig. Hinteregger Giuseppe di Antonio, nato a Luson il 16 agosto 1903, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Aldoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 novembre 1967 dalla sig.na Aldoni Erica, nata a Bolzano l'11 settembre 1941, figlia del predetto in atto residente a Luson, frazione Villa n. 52;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.na Aldoni Erica, nata a Bolzano l'11 settembre 1941 e residente a Luson, frazione Villa n. 52, viene ripristinato nella forma tedesca di Hinteregger.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° aprile 1969

*Il Vice commissario del Governo*: MASCI

**(3589)**

---

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab., con cui al sig. Hinteregger Giuseppe di Antonio, nato a Luson il 16 agosto 1903, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Aldoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 novembre 1967 dalla sig.ra Aldoni Regina n. Lamprecht, nata a Luson il 10 febbraio 1910, moglie del predetto, in atto residente a Luson, frazione Villa n. 52,

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della sig.ra Aldoni Regina n Lamprecht, nata a Luson il 10 febbraio 1910 e residente a Luson, frazione Villa n. 52, viene ripristinato nella forma tedesca di Hinteregger.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° aprile 1969

*Il Vice commissario del Governo*: MASCI

**(3590)**

---

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab., con cui al sig. Hinteregger Giuseppe di Antonio nato a Luson il 16 agosto 1903 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Aldoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 novembre 1967 dalla sig.na Aldoni Amalia, nata a Luson il 28 ottobre 1933, figlia del predetto, in atto residente a Luson, frazione Villa n. 52;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.na Aldoni Amalia, nata a Luson il 28 ottobre 1933 ed ivi residente, frazione Villa 52, viene ripristinato nella forma tedesca di Hinteregger.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° aprile 1969

*Il Vice commissario del Governo*: MASCI

**(3592)**

---

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 816/R/Gab., con cui al sig. Oberhofer Giovanni, nato a Luson il 9 febbraio 1893, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Oberti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 novembre 1967 del sig. Oberti Andrea, nato a Luson il 29 ottobre 1933, figlio del predetto, in atto residente a Luson, frazione Ronco n. 4;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 816/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Oberti Andrea, nato a Luson il 29 ottobre 1933 ed ivi residente, frazione Ronco n. 4, viene ripristinato nella forma tedesca di Oberhoter.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 aprile 1969

*Il Vice commissario del Governo*: MASCI

**(3591)**

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto**

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II - personale, n. 6, in data 23 aprile 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi:

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio dei composti organici contenenti eteroatomi, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti organici contenenti eteroatomi, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti organici contenenti eteroatomi, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di chimica degli ormoni, Milano.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a undici posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di cibernetica, Napoli.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a undici posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di cibernetica, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio a dieci posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di cibernetica, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma.

Si informa che i termini per la presentazione delle domande scadranno il 23 maggio 1969 e che per ogni altra eventuale informazione gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7 - 00100 - Roma.

(3881)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età, per la cessazione del servizio permanente effettivo, degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*c*) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alla 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni:

1) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

2) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

3) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

*b*) di un perioro pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Maripers oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

*a*) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

*e*) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

*f*) la posizione nei riguardi del servizio militare;

*g*) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

*h*) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare, l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

*Presidente*: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

*Membri*: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

*Segretario* (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

*a*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400 prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

*b*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

*c*) i profughi dai territori ceduti allo Stato iugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

*d*) coloro che siano stati deportati, od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 400;

*e*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*f*) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali) e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1969

*Il Ministro*: Gui

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *aprile* 1969
*Registro n.* 11 *Difesa, foglio n.* 131

---

**Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo**

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16 quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere;

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militare, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

## ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

*a*) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine

clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

*b*) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

*a*) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

*b*) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

*c*) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatómia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

*d*) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la commissione gli rivolgerà;

*e*) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3a posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3o medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;
Ambiente navale interno;
Ventilazione - Condizionamento - Riscaldamento a bordo delle navi;
Igiene dell'alimentazione - Razione alimentare del marinaio;
Controllo igienico dei principali alimenti;
Approvvigionamento idrico della nave;
Metodi di potabilizzazione dell'acqua;
Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;
Difesa del personale dalle malattie infettive;
Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (Stato e Avanzamento Ufficiali)* — ROMA

Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . .)
il . . . . . . . . . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . . . . . . residente a (1) . . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . n. . . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . ;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . . . ; nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . . ;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . . . . . presso l'Università di . . . . . . . . . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . . . . . . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . . . . . . . . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . . ., lì . . . . . . . . . . .
(data)

Firma . . . . . . . . . . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile).

Visto per l'autenticità della firma (6).

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

**(3785)**

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

### Concorso a sette posti di operaio in prova con qualifica professionale di conducente di automezzi

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, con cui è stata fissata la pianta organica degli operai dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, concernente l'incremento della dotazione della predetta pianta organica;

Ritenuta la necessità di assumere, per le esigenze della suddetta amministrazione numero sette operai qualificati da adibire a mansioni di conducente di automezzi;

Considerato che nella 2a categoria (qualificati) del ruolo degli operai permanenti dell'A.A.I. si è provveduto ad accantonare sei posti spettanti, a norma della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, alle categorie dei riservatari e non ancora conferiti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati, ex coefficiente 157) della pianta organica degli operai dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), a sette posti di operaio, in prova, con la qualifica di conducente di automezzi.

*Requisiti per l'ammissione.*

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) avere conseguito la licenza elementare;

*B*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

*a*) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*d*) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (salvo il maggior limite di età, previsto per i profughi disoccupati al n. 6), lettera *f*, del presente articolo);

*e*) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 6), lettera *e*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

5) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, spettante, nei confronti;

*a*) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio, di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che, rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

*b*) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 651 e 2 aprile 1968, n. 482;

*c*) delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro;

*d*) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

*e*) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

*f*) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo che siano disoccupati;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

*b*) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

*c*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

*C*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*D*) godimento dei diritti politici;

*E*) buona condotta morale e civile;

*F*) idoneità fisica al lavoro di conducente di automezzi;

*G*) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

*H*) possesso della patente di abilitazione alla guida ad uso pubblico degli autoveicoli della categoria « D » dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, contenente il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono, in ogni caso, essere ammessi a partecipare al concorso, coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli

articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

*Presentazione delle domande di ammissione e dei titoli valutabili - Termini e modalità.*

Art. 4.

*A*) Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate « All'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) - Ispettorato generale affari generali e personale, via Giovanni Lanza n. 194, Roma » dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta; le domande vengono accettate dalle ore 8 alle ore 14.

I dipendenti dello Stato, aventi il titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici o degli stabilimenti presso i quali prestano servizio.

Non sono ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti, oltre quanto previsto nell'art. 1 del presente bando, debbono dichiarare nella domanda:

*a*) le proprie generalità;

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

*f*) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

*i*) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

*l*) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dello aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Inoltre dovranno dichiarare:

1) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

2) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 7 del presente bando).

*Esperimento pratico.*

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad un esperimento pratico attraverso il quale dovranno dimostrare:

1) abilità alla guida di autoveicoli;

2) conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi dei veicoli, nonchè dei principali modi per prevenire o riparare avarie;

3) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale.

L'esperimento pratico avrà luogo in Roma. La data e la sede in cui verranno effettuate le suddette prove, saranno tempestivamente rese note agli interessati, unitamente alla comunicazione dell'ammissione al concorso.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno compiere per sottoporsi all'esperimento pratico nonchè per l'eventuale accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali, e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso di spese.

*Commissione giudicatrice.*

Art. 6.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* verrà costituita la commissione giudicatrice del concorso.

Tale commissione, sarà composta nei modi previsti dall'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esperimento anzidetto non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

*Titoli di precedenza e di preferenza.*

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire all'A.A.I., Ispettorato generale affari generali e personale, Divisione II, via Giovanni Lanza n. 194, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso, i documenti (indicati nel successivo art. 8), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7, sono i seguenti:

1) operaio dello Stato; certificato dell'amministrazione che attesti la categoria di appartenenza;

2) insignito di medaglia al valor militare; originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra; decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

4) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

5) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

6) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

7) mutilato o invalido civile; certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal successivo n. 14), rilasciato a nome del marito;

9) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

10) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 15), rilasciato a nome del padre o del marito;

11) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero, certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

12) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

13) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

14) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la categoria di pensione;

15) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

16) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) ex combattente od assimilato:

*a*) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/0,6. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/OM del Ministero della Difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

*b*) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306; attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

20) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

21) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

22) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

*Formazione, approvazione, pubblicità delle graduatorie degli idonei e dei vincitori.*

Art. 9.

La commissione di cui al precedente art. 6 forma, in base al punteggio riportato nell'esperimento pratico (tenuto conto, a parità di merito, delle preferenze di legge), la graduatoria dei concorrenti ai posti di operaio conducente di automezzi.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto.

Con lo stesso decreto, tenuto conto delle riserve previste dalle vigenti disposizioni, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori.*

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie sono invitati a far pervenire all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Ispettorato generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti, i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza, a termini del precedente art. 7;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale;

*e*) certificato medico del medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante alla guida di automezzi.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica alla guida di automezzi.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e art. 7 legge 3 giugno 1950, n. 375.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi sul lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui allo art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti della idoneità fisica al lavoro che comporta il posto per il quale l'aspirante ha concorso;

*f)* titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*g)* copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende. Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

*h)* copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

*i)* certificato rilasciato dalla prefettura competente, comprovante il possesso della patente di guida richiesta per l'ammissione al concorso, ovvero estratto notarile della patente stessa.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e)* e *g)* del precedente art. 11, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e), f), g)* e *i)* del ricordato articolo 11.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

*Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio.*

Art. 13.

L'amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova per un periodo di sei mesi dei vincitori del concorso nella categoria degli operai qualificati dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso nominati nelle categorie degli operai qualificati dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali spetterà il seguente trattamento economico mensile netto:

| | | |
|---|---|---|
| paga . . . . . . . . . . . | L. | 64.929 |
| indennità integrativa speciale . . . . | » | 19.190 |
| assegno integrativo mensile non pensionabile | » | 2.872 |
| | L. | 86.991 |

Oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 15.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 30 dicembre 1968

*Il presidente*: MONTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *marzo* 1969
*Registro n.* 7 *Interno, foglio n.* 333

**(3534)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frosinone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frosinone;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frosinone, nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cassetti dott. Luigi . . . . | punti | 84,31 | su 132 |
| 2. | Campese dott. Dario . . . . . | » | 82,27 | » |
| 3. | Ferretti dott. Gustavo . . . . | » | 81,75 | » |
| 4. | Romano dott. Giacomo . . . . | » | 81,34 | » |
| 5. | De Cata dott. Carlo . . . . . | » | 81,09 | » |
| 6. | Ruggieri dott. Angelantonio . . . | » | 78,95 | » |
| 7. | Di Campo dott. Michele . . . . | » | 77,02 | » |
| 8. | Scandaliato dott. Gaspare . . . | » | 76,13 | » |
| 9. | Imperato dott. Ettore . . . . | » | 76,08 | » |
| 10. | Pace dott. Domenico . . . . . | » | 75,95 | » |
| 11. | Marceca dott. Ignazio . . . . | » | 75,27 | » |
| 12. | Carucci Domenico . . . . . | » | 75,16 | » |
| 13. | Mastrangelo Domenico . . . . | » | 74,80 | » |
| 14. | Rinaldi dott. Mario . . . . . | » | 74,09 | » |
| 15. | Spani dott. Tommaso . . . . | » | 74,06 | » |
| 16. | Lopez dott. Ugo . . . . . . | » | 73,99 | » |
| 17. | Russo Luigi . . . . . . . | » | 73,83 | » |
| 18. | Mauro dott. Luigi . . . . . . | » | 73,47 | » |
| 19. | Sacchitelli dott. Mario . . . . | » | 73,13 | » |
| 20. | Felice dott. Pio . . . . . . . | » | 72,84 | » |

| | | |
|---|---|---|
| 21. Milano Alberto | punti 72,66 | su 132 |
| 22. Cavalieri dott. Leovigildo | » 72,57 | » |
| 23. Atenasio Antonino | » 71,25 | » |
| 24. Di Stefano Ruggiero, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » 69,50 | » |
| 25. Mele Gregorio | » 69,50 | » |
| 26. D'Amico dott. Luigi | » 69,41 | » |
| 27. Pastore dott. Ettore | » 68,81 | » |
| 28. Pellei Athos | » 68,41 | » |
| 29. Bruschi dott. Vinicio | » 68,14 | » |
| 30. Boianelli dott. Fernando | » 67,73 | » |
| 31. Seclì dott. Ernesto | » 67,05 | » |
| 32. Mussetti Tranquillo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » 66,75 | » |
| 33. Casazza Egidio | » 66,75 | » |
| 34. Perruggino Giovanni | » 65,66 | » |
| 35. Dalmazzo Francesco | » 65,06 | » |
| 36. Forlani dott. Remo | » 62,45 | » |
| 37. Ulloa dott. Severino Franco | » 61,40 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3626)

---

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caserta**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caserta;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caserta, nell'ordine appresso indicato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Rianò dott. Enrico | punti 92,18 | su 132 |
| 2. Bitetti dott. Giuseppe | » 87,63 | » |
| 3. Molinari dott. Lodovico | » 86,60 | » |
| 4. Burattini dott. Elio | » 77,59 | » |
| 5. Zovi dott. Elio | » 76,20 | » |
| 6. Costanzo dott. Giuseppe | » 74,95 | » |
| 7. Schinco dott. Emilio | » 74,09 | » |
| 8. Panebianco dott. Gaetano | » 74 — | » |
| 9. Cieri dott. Annibale | » 73,13 | » |
| 10. Damiani Rocco | » 72 — | » |
| 11. Argento dott. Emanuele | » 71 — | » |
| 12. Costa dott. Antonio | » 70,13 | » |
| 13. Di Filippo dott. Costanzo | » 69,95 | » |
| 14. Campanella dott. Giovanni | » 69,50 | » |
| 15. Di Pietro dott. Alfio | » 69,27 | » |
| 16. Monaco dott. Settimio | » 69,09 | » |
| 17. Camassa Gino | » 68 — | » |
| 18. Di Pietrantonio Saverio | » 67,50 | » |
| 19. Ganci dott. Rosario | » 66,22 | » |
| 20. Fornaciari dott. Raul | » 66,18 | » |
| 21. Vietto dott. Giovanni | » 64,72 | » |
| 22. Palatiello dott. Vincenzo | » 64,36 | » |
| 23. Montefusco dott. Gerardo | » 64 — | » |
| 24. Gentile dott. Giuseppe | » 60,50 | » |
| 25. Marino dott. Oreste | » 60 — | » |
| 26. De Angelis dott. Vittorio | » 57,25 | » |
| 27. Rossi Eugenio | » 56 — | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3628)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Aumento da due a tre posti e riapertura dei termini per la presentazione dei titoli e delle domande di partecipazione al pubblico concorso per titoli ed esami ad assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1968, registro n. 12 Sanità, foglio n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1969, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo suddetto sono attualmente disponibili due posti oltre quelli messi a concorso;

Ritenuta l'opportunità di aumentare da due a tre i posti messi a concorso con il predetto decreto ministeriale 12 novembre 1968 ed altresì di riaprire i termini per la presentazione dei titoli e delle domande di ammissione al concorso stesso, per consentire una più larga partecipazione di candidati;

Decreta:

Art. 1.

Sono aumentati da due a tre i posti del pubblico concorso per titoli ed esami ad assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1969.

Art. 2.

I termini per la presentazione dei titoli e delle domande di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Restano salvi i diritti dei concorrenti che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1969
*Registro n.* 4 *Sanità, foglio n.* 171

(3623)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi per titoli ed esami ai posti d'insegnante d'arte applicata per « confezione », « taglio » e « stoffe stampate » nello Istituto statale d'arte di Arezzo.**

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 8 del 20 febbraio 1969, parte 2ª, sono stati pubblicati gli avvisi relativi ai risultati dei seguenti concorsi:

« confezione », « taglio », « stoffe stampate » - nell'istituto statale d'arte di Arezzo, indetti con decreto ministeriale 2 maggio 1963.

(3768)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere amministrativo

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere amministrativo, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, piazza Kennedy - EUR - nei giorni 24 e 25 maggio 1969 con inizio alle ore 8.

I candidati muniti dei prescritti documenti di identificazione dovranno presentarsi il giorno 23 maggio 1969 dalle ore 9 alle ore 12 al predetto palazzo dei Congressi per ritirare i documenti necessari per accedere nei giorni delle prove alle aule d'esame.

**(3829)**

## Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti di alunno di ripartizione

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti di alunno di ripartizione, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, piazza Kennedy EUR, nei giorni 4 e 5 giugno 1969 con inizio alle ore 8.

I candidati muniti dei prescritti documenti di identificazione dovranno presentarsi il giorno 3 giugno 1969 dalle ore 9 alle ore 12 al predetto palazzo dei Congressi per ritirare i documenti necessari per accedere nei giorni delle prove alle aule d'esame.

**(3830)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

## Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 847 in data 27 febbraio 1968, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 6870 in data 3 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso medesimo;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i sanitari che precedevano nella graduatoria il dott. Giovanni Scapuzzi hanno rinunciato alla condotta consorziale di Pieve di Teco - Armo;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Giovanni Scapuzzi risultato idoneo al concorso in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Pieve di Teco - Armo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e dei comuni di Pieve di Teco ed Armo.

Imperia, addì 8 aprile 1969

*Il medico provinciale*: SCARDINA

**(3630)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

## Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2419 in data 10 maggio 1968, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto n. 2419/1 in data 18 febbraio 1969, con il quale si è provveduto alla parziale modifica del precedente;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2419/1967 del 9 novembre 1968; nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Casciola Marcello | punti | 70,545 |
| 2. Soavi Dante | » | 67,519 |
| 3. Burioni Gaetano | » | 67,485 |
| 4. Gentili Andrea | » | 64,622 |
| 5. Scatena Giovanni | » | 64,434 |
| 6. Fratini Raffaello | » | 61,217 |
| 7. Ferrara Giuseppe | » | 60,958 |
| 8. Battistoni Piergiovanni | » | 60,566 |
| 9. Paterniani Luciano | » | 60,480 |
| 10. Zuccari Gian Maria | » | 60,281 |
| 11. Arcangeli Leandro | » | 59,593 |
| 12. Pagnoni Danilo | » | 59,446 |
| 13. Cimino Michele | » | 59,350 |
| 14. Carletti Gianmario | » | 58,930 |
| 15. Marcaccini Maurizio | » | 56,500 |
| 16. Giacomini Luigi | » | 56,474 |
| 17. Nucci Piergiorgio | » | 54,534 |
| 18. Tinelli Luigi | » | 53,677 |
| 19. Fossataro Roberto | » | 53,150 |
| 20. Puzzo Giovanni | » | 52,983 |
| 21. Gamberi Ivano | » | 52,476 |
| 22. Settembrino Carmelo | » | 51,731 |
| 23. Ariè Marcello | » | 42,118 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e Urbino e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 1° aprile 1969

*Il medico provinciale*: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di diciassette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1967;

Viste le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Casciola Marcello: Cagli (1ª condotta);
2) Soavi Dante: Urbino (1ª Canavaccio);
3) Burioni Gaetano: Fermignano (2ª condotta);
4) Gentili Andrea: Mondolfo (capoluogo);
5) Scatena Giovanni: Novafeltria (consorzio con Talamello);
6) Fratini Raffaello: Piobbico (unica);
7) Ferrara Giuseppe: Cagli (3ª condotta);
8) Battistoni Piergiovanni: S. Ippolito (unica);
9) Paterniani Luciano: Frontone (unica);
10) Zuccari Gian Maria: Tavullia (2ª Rio Salso - Belvedere Fogliense);
11) Arcangeli Leandro: Auditore (unica);
12) Pagnoni Danilo: Borgopace (unica);
13) Cimino Michele: Lunano (consorzio con Urbino);
14) Carletti Gianmario: Montegrimano (unica);
15) Marcaccini Maurizio: Apecchio (Serravalle di Carda);
16) Giacomini Luigi: Orciano (2ª Montebello);
17) Nucci Piergiorgio: Pennabilli (consorzio Molino di Bascio).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 1° aprile 1969

*Il medico provinciale:* CAVINA

(3597)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5306/MP, in data 5 dicembre 1968, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1966;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte di: Putifigari e Ittireddu;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo le indicazioni preferenziali apposte nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 5305/MP, del 5 dicembre 1968;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Volpi Francesco: Putifigari;
2) Frasconi Antonio: Ittireddu.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 9 aprile 1969

*Il medico provinciale:* GAVIANO

(3509)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6130 del 29 ottobre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.VIII.II.84.C/209, in data 3 aprile 1969;

Vista la designazione effettuata dalla prefettura di Treviso con nota n. 5912/1/15/5.III San. in data 8 febbraio 1969, nonchè la terna dei sanitari di cui alla lettera *c*) dell'art. 8 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine dei medici di Treviso con nota n. 294, in data 20 febbraio 1969;

Visto il proprio decreto n. 2151, in data 11 aprile 1969, con il quale il dott. Gianni Marin, medico condotto titolare del comune di Ponte di Piave, avendo ottenuto il maggiore numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stato nominato componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1967, è così costituita:

*Presidente*:

Civili dott. Luigi, ispettore generale, Ministero sanità.

*Componenti*:

Curione dott. Pietro, vice prefetto, Ministero dell'interno;

Magrì prof. Carmelo, ispettore generale medico, medico provinciale di Belluno;

Alexandre prof. Amedeo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Treviso;

Mazzei prof. Giovanni, primario medico dell'ospedale civile di Crespano del Grappa;

Marin dott. Gianni, medico condotto del comune di Ponte di Piave.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gennaro Larenza, funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Treviso non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura, e per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Treviso, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Treviso, addì 11 aprile 1969

*Il medico provinciale:* LIONETTI

(3604)

---

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.